

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

AVVISO ALLA CLIENTELA

Come stabilito dal D.Lgs. n. 11/2010, il prossimo **1° marzo 2010** entrerà definitivamente in vigore la nuova **Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento**, che rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell'Unione Europea, avente l'obiettivo di facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Tale Direttiva si applicherà a tutti i servizi di pagamento in euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell'Unione Europea, esclusi i servizi che si basano su titoli cartacei (assegni, effetti cambiari, ecc.). Di seguito riassumiamo **le principali novità**, già anticipate con precedente messaggio trasmesso in allegato all'estratto conto dello scorso mese di settembre, precisando che il terzo comma dell'art. 38 del suddetto decreto ha prorogato al 5 luglio 2010 il termine entro cui dovranno essere adeguate le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti e agli incassi commerciali (Ri.Ba.- Rid – Mav, ecc.):

- le vecchie coordinate bancarie (ABI-CAB-NumeroConto) saranno sostituite dal codice **IBAN** che, pertanto, **sarà l'unico identificativo valido per l'esecuzione anche dei bonifici nazionali**;
- sarà **abolita l'antergazione della data valuta** e, di conseguenza, non sarà più possibile chiedere alla banca di accreditare i fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell'ordine;
- parimenti, **non sarà più possibile richiedere** l'esecuzione immediata di una disposizione di pagamento che preveda l'accredito di fondi sul conto del beneficiario con **data valuta fissa**;
- per contro, saranno assicurati **tempi certi di esecuzione dei bonifici nazionali** ed all'interno degli altri Paesi dell'Unione Europea: in particolare, fino al 1° gennaio 2012 e previo accordo tra banca e pagatore, i bonifici denominati in euro disposti tramite canali di banca elettronica (*InBank, HomeBank, ecc.*) potranno essere eseguiti entro la terza giornata operativa successiva a quella di ricezione dell'ordine da parte della banca, purché sussistano tutte le condizioni previste per la loro esecuzione; quando disposti tramite supporto cartaceo, il suddetto termine sarà prorogato di un'ulteriore giornata operativa. A partire dal 1° gennaio 2012, i bonifici denominati in euro, in qualunque forma disposti, saranno eseguiti entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione dell'ordine da parte della banca, purché siano presentati entro le ore 15,30 (*cut-off time*) e sussistano tutte le condizioni previste per la loro esecuzione;
- inoltre, per i bonifici ricevuti da un'altra banca - se denominati in euro - la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata al Suo conto corrente coincideranno sempre con la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca;
- i soggetti con la qualifica di "consumatori" potranno richiedere lo storno di un pagamento legato ad una domiciliazione (es. RID per il pagamento di un'utenza telefonica) fino a 8 settimane dopo la data di addebito, purché siano rispettate le condizioni previste per l'esercizio di tale diritto (cfr. art. 13, comma 1, del decreto);
- la banca, non appena le sarà comunicato lo storno di operazioni di cui al punto precedente, procederà d'iniziativa al riaddebito del relativo importo sul conto del beneficiario.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle nostre filiali.

Febbraio 2010 (all. a E/C)

